

Promotoria dei Legati Pii

Milano, 2 settembre 2013

COMUNICAZIONI IN MERITO ALLA FONDAZIONE E ALLA GESTIONE DEI LEGATI

Fondazione

- 1) La Parrocchia è tenuta a depositare presso la Promotoria dei Legati Pii il denaro e gli altri beni mobili ricevuti per la costituzione di un Legato (D.A. prot. gen. n. 2583/1986, § I.7.). Non è, dunque, possibile trattenere tali somme/beni nella cassa parrocchiale.
- 2) La fondazione dei Legati dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito [modulo di fondazione](#) disponibile sul sito e inviato in copia ai Parroci. Esso andrà riprodotto su carta intestata della Parrocchia e compilato:
 - la prima parte a cura di colui che chiede la fondazione del Legato,
 - la seconda dal Parroco,
 - la terza dal Promotore dei Legati Pii che autorizza la Parrocchia ad accettare la fondazione del Legato;
- 3) se il fondatore non indica l'Ente cui deve essere destinato il capitale alla scadenza del Legato, tale somma sarà devoluta all'I.D.S.C., ai sensi del can. 1303.2 del Codice di Diritto Canonico;
- 4) la tavola di fondazione debitamente compilata deve essere consegnata in originale alla Promotoria che ne rilascerà copia (firmata dal Promotore) da conservare nel Registro dei Legati della Parrocchia; non si accetteranno più fondazioni di Legati in assenza di tale modulo debitamente compilato;
- 5) ai sensi del D.A. prot. gen. n. 4473/2001, n. 4, il capitale necessario per fondare un Pio Legato è pari a 1000,00 € e dovrà essere versato alla Promotoria mediante assegno della Parrocchia o mediante bonifico eseguito dalla Parrocchia stessa;
- 6) solo in caso di fondazione di Legati disposti con testamento la somma minima è stabilita in 1500,00 €; ai sensi del can. 1300 "*Le volontà dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per cause pie ... devono essere scrupolosamente adempiute ...*"; pertanto non si ritengono adempiuti gli oneri di culto disposti con testamento se non dopo la fondazione dei Legati presso la Promotoria per le motivazioni descritte al punto 1; per la fondazione di tali Legati non è necessario compilare nessun modulo, ed è sufficiente versare la somma indicata nel relativo Decreto di autorizzazione emesso dall'Ordinario Diocesano.

Celebrazione dell'onere di culto del Legato

La Parrocchia deve avere il Registro dei Legati e vi deve annotare ogni anno l'esatto adempimento di ogni legato in essere presso la stessa.

L'onere della celebrazione della S. Messa è senza termine per i cosiddetti "legati perpetui" (fondati prima del 01/01/1987), mentre per quelli fondati dopo tale data termina alla data indicata nell'atto di fondazione.

La Parrocchia non può decidere autonomamente di sospendere o terminare la celebrazione delle SS. Messe relative ai Legati.

Attribuzione degli interessi del Legato

L'attribuzione dell'interesse dei Legati è comunicato semestralmente dagli Uffici competenti.

Legati con rendimenti annuali insufficienti

Qualora la rendita annuale del Legato sia inferiore alla tariffa diocesana per le messe manuali (10 €) il Parroco può chiedere al Promotore di essere autorizzato a trasferire l'onere della celebrazione in capo all'Ordinario; è però necessario – per quanto possibile – interpellare gli eredi di colui che ha disposto il Legato per testamento per verificare la loro disponibilità circa l'integrazione del capitale.

Si segnala che:

- non è più possibile chiedere l'accorpamento di Legati il cui rendimento non raggiunge l'importo della tariffa prevista per le messe manuali (€ 10);
- circa i Legati fondati dal 1/1/87 al 31/12/93: anche se il capitale viene integrato prima della scadenza, questa non muta (cfr D.A. prot. gen. n. 2583/1986);
- circa i Legati fondati dall'1/1/94: se il capitale viene aumentato almeno alla tariffa di € 1000, la durata 25ennale riprende a decorrere dalla data di integrazione (cfr. D.A. prot. gen. n. 4473/2001).

Qualora i parenti non intendano integrare il capitale del Legato, il Parroco può chiedere di trasferire l'onere della celebrazione della S. Messa all'Ordinario Diocesano. Alla scadenza il capitale di tale Legato sarà attribuito all'Ente eventualmente indicato in sede di fondazione.

Il Parroco è tenuto ad annotare sul Registro dei Legati gli estremi del decreto che trasferiscono il Legato all'Ordinario.

Cessazione della celebrazione dei Legati per scadenza venticinquennale

I legati fondati dopo il 1 gennaio 1987 non sono più perpetui, ma scadono dopo 25 anni; a tale scadenza vien meno l'onere di celebrazione della S. Messa.

La procedura da osservare è la seguente:

- 1) entro la fine di ogni anno verrà data comunicazione ad ogni Parrocchia di quali Legati andranno a scadenza entro la fine dell'anno in corso;
- 2) il Parroco dovrà annotare la scadenza del Legato e la relativa cessazione dell'obbligo di celebrazione sul Registro dei Legati, e ne darà comunicazione ai parenti;
- 3) il capitale di fondazione sarà devoluto all'Ente indicato a suo tempo e non potrà essere usato per fondare un nuovo Legato;
- 4) chi desidera continuare a ricordare i propri parenti nella Messa di suffragio dovrà fondare un nuovo Legato.

La Promotoria è disposizione per ogni chiarimento in proposito.

Riferimenti:

Don Massimo Fumagalli

Promotore dei Legati Pii

Curia Arcivescovile di Milano

Tel. 02.8556.402 / 250

Fax. 02.8556.423

E- mail: massimo.fumagalli@diocesi.milano.it

E- mail: promo_legati@diocesi.milano.it

Savino Valentina

Ufficio cassa

Tel. 02.8556.386

Fax. 02.8556.423

E-mail: vsavino@diocesi.milano.it